



Diritti di partecipazione dei cittadini nei comuni

Schema degli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei cittadini da inserire negli statuti comunali.

Paolo Michelotto/Thomas Benedikter



Politische Bildung und Studien in Südtirol
Centro sudtirolese di formazione e studi politici
Zenter de stude y de formazion politica dl Südtirol
South Tyrol's Center for Political Studies and Civic Education

Impressum

Editore: Cooperativa sociale POLITiS – Centro sudtirolese di formazione e ricerca politica
Piazza Domenicani 35 - I-39100 Bolzano
Tel. +39 324 5810427
info@politis.it
www.politis.it

Autori di questo dossier: Thomas Benedikter e Paolo Michelotto
Bolzano, febbraio 2015



Le posizioni presentate all'interno della serie „Dossier POLITiS“ non sono necessariamente identiche a quelle della Cooperativa sociale in quanto tale.

L'attività della cooperativa POLITiS "... dovrà contribuire a motivare e preparare i cittadini alla partecipazione attiva alla politica nel quadro di diritti e procedure democratici nonché di confrontarsi criticamente con le problematiche attuali nel mondo politico sociale e economico.....

La Cooperativa è politicamente indipendente, confessionalmente neutrale e libera di interessi economici categoriali."

Art. 3, comma 1 e 4, dello statuto della cooperativa

Sozialgenossenschaft POLITiS cooperativa sociale ONLUS, 39100 Bozen/Bolzano,
P.za Domenicani/Dominikanerplatz 35 (4.St.), Tel. +39 324 5810427,
info@politis.it, www.politis.it
MWSt.nummer/Steuernummer - Part.IVA e codice fisc. 02812510218

Diritti di partecipazione dei cittadini nei comuni

Schema degli strumenti di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini da inserire negli statuti comunali

Indice	<i>pag.</i>
1	Premessa..... 3
1.1	La sola rappresentanza non basta..... 3
1.2	La democrazia diretta è un correttivo..... 4
1.3	La democrazia deliberativa..... 5
1.4	Conclusioni..... 6
2	Un metodo partecipativo di riforma dello statuto comunale..... 7
3	Schema delle proposte per gli statuti comunali..... 9
3.1	Diritti di informazione..... 10
3.2	Strumenti di partecipazione non decidente (democrazia deliberativa)..... 12
3.3	Strumenti referendari (democrazia diretta)..... 17
3.4	Altri istituti di partecipazione (associazioni, consulte, ecc.)..... 23
4	Considerazioni giuridiche..... 26
	<i>Siti Internet per approfondire..... 27</i>

1. Premessa

1.1 La sola rappresentanza non basta

Dalla crescente presenza di movimenti e di manifestazioni di protesta, da ricerche sociali e inchieste demoscopiche e dai media di ogni tipo emerge che i cittadini chiedono di poter partecipare alla politica, impegnarsi per o contro questioni di natura pubblica, quindi politica, occuparsi di argomenti che li riguardano da vicino, che riguardano tutta la comunità, un paese, un quartiere o un intero comune. La partecipazione diretta a livello regionale e nazionale è molto difficile da organizzare, sicuramente almeno, è più difficile in una regione così grande come la Lombardia rispetto la nostra provincia autonoma di Bolzano con mezzo milione di abitanti. Non è solo la dimensione, però, che in Lombardia finora ha quasi impedito l'applicazione di diritti referendari a livello regionale.

Nel nostro sistema democratico regna un principio di fondo, cioè quello della democrazia rappresentativa, la delega del potere pro tempore ai rappresentanti eletti. Le decisioni politiche sono quasi interamente delegate, e questo meccanismo da sempre presente nelle democrazie moderne è in un buona misura inevitabile. Anche in Svizzera, paese dotato del sistema più avanzato di democrazia diretta, il 99% delle decisioni politiche è preso da politici eletti. Solo nei comuni svizzeri più piccoli esiste ancora l'assemblea comunale dei cittadini a prendere le decisioni più importanti al posto di un Consiglio comunale eletto.

Il principio di delega, di specializzazione e professionalizzazione è tipico, è intrinseco ai processi decisionali all'interno di un sistema democratico moderno. In una società complessa, governata ad almeno 4 livelli di governo, esiste un ingranaggio di attori politici che oggi però sembra eccessivo: in Italia sono circa 400.000 le persone che vivono direttamente o indirettamente di politica. La politica rappresentativa costa ogni anno 3 miliardi di euro, stando alle cifre di Salvi e Villone in "Il costo della democrazia". Non a caso si parla di una "casta", legata al mondo dei partiti. La politica è occupata, qualcuno dice asfissata, dai partiti, dalle lobby, dalle organizzazioni di interesse

specifico, mentre conta poco il cittadino semplice, non organizzato, cioè la grande maggioranza dei cittadini, che viene relegato al ruolo di elettore e basta.

In tantissimi comuni d'Italia non si ricorre mai al referendum popolare, non si pratica nessun metodo moderno di democrazia deliberativa, perché o non sono previsti o sono regolamentati male. La democrazia esclusivamente rappresentativa ha i suoi vantaggi, ma anche svantaggi seri. I partiti si spartiscono il potere, in assenza di controlli incisivi dal basso e di un'opposizione attenta, dilaga il clientelismo e i politici si servono liberamente delle risorse pubbliche, in modo legale o illegale. Chi non ha diritti di partecipazione di regola si interessa di meno, si informa di meno, si impegna di meno, non segue così attentamente gli sviluppi politici, scarica tutta la responsabilità ai politici eletti, poi ogni tanto si sfoga in maniera forfettaria contro i partiti facendo di tutt'erba un fascio, oppure rinunciando al voto e ai suoi diritti democratici.

1.2 La democrazia diretta è un correttivo

Da questi e altri fenomeni presenti nelle democrazie moderne deriva la necessità di un correttivo al solo principio di rappresentanza, cioè il diritto del cittadino sovrano di riappropriarsi del potere decisionale diretto ovunque lo ritenga necessario. Se una parte dei cittadini considera un problema politico così importante da richiedere una votazione popolare, questo gruppo deve averne il diritto, a condizione che riesca a dimostrare questa rilevanza raccogliendo un minimo di firme di sostegno, certamente non il 20% come attualmente previsto ad esempio nello statuto di Vignola.

Al momento della votazione all'urna tutti dovrebbero essere liberi di partecipare o meno. Deve valere il principio "Chi partecipa, decide. Chi non partecipa, lascia decidere gli altri." Nessun tipo di quorum di partecipazione dovrebbe ostacolare questo processo democratico, alla pari delle elezioni dei rappresentanti. Se ci fosse un obbligo preciso di informazione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di tutti gli aventi diritto al voto, per esempio nella forma dell'opuscolo di votazione da recapitare ad ogni elettore, in combinazione col diritto al voto postale, non potrebbe neanche esserci il pretesto "di non essere stato informato" e quindi di non essere stato in grado di avvalersi del diritto referendario. Un pretesto che comunque nel caso delle elezioni non viene mai avanzato.

Sul piano degli strumenti, la democrazia diretta ha bisogno di due gambe per camminare bene. Devono essere presenti due strumenti di base, che in altri paesi sono elementi di fondo, da noi invece non sono ancora ben radicati nel senso civico collettivo:

- L'acceleratore, cioè il referendum propositivo, chiamata iniziativa popolare con votazione popolare in altri paesi. Serve per promuovere una misura, per spingere un progetto, per trovare attivamente una soluzione ad un problema tramite un verdetto popolare dei cittadini.
- Il freno di emergenza, cioè il referendum in senso stretto, ossia il referendum confermativo per poter bloccare una delibera dei rappresentanti politici, per richiedere un "test di consenso popolare" prima che entri in vigore una nuova norma o atto giuridico. Quindi si tratta di una forma di diritto di veto dei cittadini.

Entrambi questi diritti referendari nelle regioni italiane sono stati applicati molto raramente.¹ A livello della Provincia autonoma di Bolzano sono stati applicati solo due volte nella storia della repubblica dal 1948, cioè col referendum propositivo nell'ottobre 2009 e col referendum confermativo del febbraio 2014. In Svizzera nello stesso periodo solo a livello cantonale si sono svolti centinaia di votazioni popolari.

¹ Vedi Thomas Benedikter (2014), *La democrazia diretta nelle regioni*, Dossier POLITiS n.3/2014, URL: <http://www.politis.it/157d219.html#.VNTvmy6auYw>

Questi diritti devono essere accessibili e praticabili da parte dei cittadini. Non serve alla democrazia prevedere dei diritti che nella pratica politica risultano inapplicabili. Si nota in Italia anche una certa assuefazione al fatto che i referendum siano difficili, macchinosi, poco interessanti, costosi. Va detto che in una democrazia moderna gli strumenti di partecipazione sono a servizio del cittadino, non dei politici. Le regole dei referendum non devono scoraggiare i cittadini, ma promuovere il loro impegno, come previsto peraltro dall'art. 118 della Costituzione. Altrimenti si arriva ad una democrazia diretta di facciata, in cui anche a causa del quorum e delle soglie troppo alte, la maggior parte dei referendum non è valido. Se pensiamo ai Comuni e alle Regioni, le votazioni referendarie sono così rare come l'elezione di un nuovo Papa.

1.3 La democrazia deliberativa

Oltre al sistema rappresentativo e ai diritti referendari c'è un terzo settore di partecipazione dei cittadini, cioè i metodi deliberativi, quindi tutti quei metodi che non portano ad una votazione conclusiva e decidente, ma coinvolgono i cittadini nel processo di informazione, dibattito e "formazione della volontà politica". Questi metodi possono riferirsi a progetti e misure specifiche oppure sull'agenda politica immediata del proprio Comune o della Provincia oppure sullo sviluppo generale e su quadri strategici di un Comune.

"Deliberare" in latino significa ponderare, confrontare possibili soluzioni, il processo di formazione dell'opinione attraverso il dibattito pubblico, l'informazione e il confronto a livello argomentativo. I cittadini non sono dotati di un potere decisionale immediato in questo caso, ma si crea uno spazio e le condizioni idonee per un incontro, scambio e confronto fra politici, esperti-tecnici, cittadini e funzionari per chiarire questioni di interesse pubblico. Vari strumenti, e ci sono tanti altri, possono servire per le seguenti funzioni:

<i>Funzione</i>	<i>Strumento di democrazia deliberativa</i>
<i>Controllare e monitorare la politica comunale, informarsi delle vicende comunali come cittadino</i>	Norme per la trasparenza, diritti all'informazione, sito Internet comunale, accesso agli atti amministrativi, ecc.
<i>Stimolare nuove misure e interventi da parte del Comune, proporre mozioni come cittadini</i>	Petizioni, istanze, mozioni dei cittadini
<i>Nuove forme di assemblea dei cittadini</i>	Consiglio comunale aperto, 'La parola ai cittadini'
<i>Sviluppare linee guida, strategia e orientamenti per lo sviluppo futuro del proprio Comune</i>	Linee guida per il comune, laboratorio del futuro
<i>Rilevamenti e sondaggi rappresentativi fra la popolazione</i>	Sondaggio rappresentativo, panel dei cittadini, referendum consultivo
<i>Elaborare insieme, come gruppi di cittadini, proposte per argomenti specifici di politica comunale</i>	Consigli civici, giuria civica, consulte di gruppi specifici (anziani, giovani, stranieri ecc.)
<i>Partecipare a dibattiti pubblici su progetti comunali</i>	Istruttoria pubblica, dibattito pubblico
<i>Partecipare alla pianificazione settoriale del Comune</i>	Parere civico, cellula di programmazione
<i>Decidere su una parte del bilancio di previsione</i>	Bilancio partecipativo
<i>Risolvere conflitti su questioni e problemi specifici del Comune</i>	Mediazione politica, conferenza per la soluzione di conflitti

Entrambi questi tipi di partecipazione – la democrazia diretta in senso stretto e la democrazia deliberativa – si integrano e si completano a vicenda. I diritti referendari sono più efficaci qualora i cittadini sanno che in caso di bisogno di una decisione popolare possono scegliere il percorso dell'iniziativa popolare o del referendum confermativo. I politici sono più disponibili ad un confronto serio se consapevoli che i cittadini senza inghippi burocratici possono ricorrere ad una votazione popolare. Entrambe queste procedure democratiche non tolgono niente al fatto che il nostro sistema democratico in sostanza resta rappresentativo, cioè la maggior parte delle decisioni viene presa dai politici eletti. Ma la partecipazione diretta rende la democrazia più interessante e viva, è sicuramente uno stimolo efficace anche per rendere più responsabile tutta la comunità e per cercare più senso civico.

1.4 Conclusioni

Nel volume “Più democrazia nella politica comunale”² viene illustrata una selezione di strumenti deliberativi: in parte si tratta di strumenti già presenti negli statuti comunali tipici, per es. le associazioni civiche e i consigli comunali aperti, istanze e petizioni, diritti all’informazione, in parte si tratta di procedure nuove, che si sono già applicate con successo da qualche altra parte in Europa e nel mondo.

Queste procedure vanno disciplinate secondo le esigenze e i bisogni sentiti dai cittadini e dalle comunità e disciplinate all’interno del quadro giuridico per la democrazia comunale, Testo Unico Enti Locali - TUEL, leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, eventuali leggi regionali sui referendum, statuti comunali, regolamenti. I Comuni, comunque, dispongono di una certa autonomia statutaria (Cost. art.138 e Art.3 TUEL)³, in base alla quale possono delegare delle funzioni pubbliche all’iniziativa autonoma dei cittadini.

La maggior parte dei Comuni, anche nel Trentino-Alto Adige, non sfrutta lo spazio giuridico disponibile per sviluppare i diritti di partecipazione. La maggior parte dei partiti tradizionali è ancora scettico nei confronti di un ampliamento coraggioso della partecipazione diretta. Dall’altra parte lascia desiderare anche la pressione dal basso, l’impegno dei cittadini per ottenere regole più eque e più giuste per i diritti di partecipazione. Partecipare significa anche impegno serio e un certo sforzo comune per arrivare a risultati.

Quali effetti avrebbe una gamma completa di diritti referendari, deliberativi e elettorali coerentemente partecipativi per la nostra democrazia?

- Si crea più interesse fra i cittadini, si promuove la motivazione per un impegno.
- Si crea più comprensione delle problematiche specifiche, si convoglia più informazioni oggettive, predisposte a livello istituzionale.
- Si coinvolgono i cittadini e le loro conoscenze per poter risolvere problemi concreti.
- I politici capiscono meglio quali sono le preferenze effettive dei cittadini in merito ad una questione pratica, perciò si punta a soluzioni che avranno più consenso.
- Si arriva a decisioni più vicine alle preferenze dei cittadini.
- Alla fine si crea anche più fiducia fra i cittadini nelle istituzioni e nei politici eletti.

A prescindere dall’esito delle votazioni popolari, la democrazia diretta ha un valore intrinseco. Già la sola presenza di regole praticabili cambia la cultura politica. Se i cittadini possono riacquistare il potere, temporaneamente delegato con le elezioni ai politici, questo comporta che i politici già in anticipo cercano una soluzione più consona con gli interessi generali. Cioè si riduce il clientelismo teso a soddisfare in forma occulta o comunque non trasparente i servizi resi a gruppi di interesse forti, ma comunque minoritari.

Se alla fine di un dibattito i cittadini sono comunque liberi di scegliere la strada del voto referendario, i politici saranno molto più attenti del rapporto con la cittadinanza. Inoltre, non bisogna temere i referendum. Una votazione referendaria può concludere un conflitto aperto, un

² Vedasi Thomas Benedikter/Paolo Michelotto (2014), *Più democrazia nella politica comunale*, POLITiS, Bolzano
Scaricabile dai siti: www.paolomichelotto.it e www.politis.it

³ *Articolo 3 TUEL, Autonomia dei comuni e delle province*

Comma 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Comma 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

dibattito, in forma pienamente democratica: se tutti hanno la possibilità di decidere in forma informata, anche chi perde sarà più disposto ad accettare la decisione, come in un'assemblea di eletti. Fa parte della nostra cultura politica. Non significa una rottura della fiducia nei confronti dei politici eletti.

2. Un metodo partecipativo di riforma dello statuto comunale

Riguardo al metodo con cui si elabora una riforma dei diritti di partecipazione dei cittadini alla politica comunale, si propone di consentire la massima coerenza fra obiettivo (più partecipazione diretta dei cittadini) e mezzi (coinvolgimento attivo dei cittadini nell'elaborazione della bozza della riforma). Nuovi diritti partecipativi andrebbero introdotti con il consenso dei cittadini, considerando il loro apporto di idee, proposte e suggerimenti come parte di un dialogo fra l'elettorato e i rappresentanti eletti. Questo coinvolgimento in alcuni comuni d'Italia si è svolto all'interno i seguenti passaggi:

- Delibera del Consiglio comunale per l'istituzione di un gruppo di lavoro di riforma dello statuto, composto da consiglieri (anche in rappresentanza dei gruppi politici di minoranza del Consiglio) e cittadini volontari, nominati dalle associazioni presenti nell'albo comunale delle associazioni.
- Durante i lavori di questo gruppo di lavoro viene fatto un invito pubblico a tutti i cittadini a presentare istanze e proposte per la riforma dello Statuto, di cui sarà tenuto conto nell'apposito gruppo.
- Pubblicazione dei risultati del gruppo di lavoro (sul sito internet del Comune).
- Invito a tutta la cittadinanza ad esaminare e ad esprimersi sulla proposta del gruppo di lavoro. Convocazione e svolgimento di un'assemblea civica sull'argomento.
- Il risultato del gruppo di lavoro viene inoltrato al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco.
- Dibattito nel Consiglio comunale e approvazione del nuovo Statuto emendato.

In alternativa alla nomina dei membri del gruppo di lavoro sullo statuto comunale da parte del Consiglio comunale, partendo da una rosa di nomi proposti dalle associazioni, si può anche scegliere il metodo dell'estrazione a sorte di un determinato numero di cittadini da invitare a collaborare in seno a questo gruppo.

Un 6° passaggio, istituito nei sistemi democratici con strumenti di democrazia diretta più completi, sarebbe un referendum confermativo, obbligatorio o facoltativo, in merito agli emendamenti statutari approvati dal Consiglio comunale, sulla falsariga del referendum confermativo previsto nella Costituzione (art. 138, comma 1, Cost). Nel Testo Unico Enti Locali (TUEL) vigente non è previsto né il referendum propositivo statutario (l'iniziativa popolare volta ad emendare lo statuto) né il referendum confermativo per eventuali emendamenti approvati dal Consiglio, essendo questa facoltà interamente demandata al Consiglio comunale.⁴ Una novità consiste nell'introduzione di un tale Referendum confermativo facoltativo nell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (L. reg. 9-12-2014, n.11; vedasi capitolo 4 di questo dossier).

Un escamotage per superare questo fondamentale impedimento che impedisce ai cittadini di chiedere emendamenti sullo statuto o di confermare quelli approvati dai rappresentanti, è quello di

⁴ Il comma 4 dell'art 6 del T.U.E.L (Testo Unico Enti Locali) recita: *Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.*"

introdurre un referendum consultivo statutario, il cui esito sia quello di vincolare il Consiglio Comunale a ridiscutere e a rivotare l'articolo o gli articoli posti a referendum. Sarà eticamente e politicamente difficile per i Consiglieri andare completamente contro l'esito del voto espresso dai cittadini. Però con questa forma, il TUEL viene comunque rispettato, perché il voto sullo Statuto è espresso solo dai Consiglieri, ma anche i cittadini hanno la possibilità di far sentire la loro opinione sull'argomento ai loro rappresentanti.

Tre metodi partecipativi deliberativi fra quelli proposti nel testo “Più democrazia nella politica comunale” si prestano bene anche per l'elaborazione partecipativa di una riforma di questa portata. Sono il “Consiglio civico”, il “Parere civico” e “La giornata della democrazia”. Il Consiglio civico⁵ - già sperimentato in circa 40 comuni austriaci, soprattutto del *Bundesland Vorarlberg*, prevede l'estrazione a sorte di 15-20 cittadini ‘qualsiasi’ di un comune per lavorare su un argomento di particolare importanza per il proprio Comune. Non sono richieste conoscenze specifiche né una preparazione mirata. In una cerchia piccola e accompagnati da moderatori professionisti i cittadini discutono, scambiano esperienze, opinioni e proposte, ed elaborano una prospettiva per la soluzione del problema in questione. Un Consiglio civico conclude il proprio lavoro, che può durare uno o più fine settimana, con un rapporto che non prevede necessariamente dei progetti concreti, ma contiene suggerimenti indirizzati agli organi eletti del Comune.

Per elaborare un “Parere civico”⁶ su un pacchetto di emendamenti dello Statuto comunale relativo alla sezione “partecipazione dei cittadini” potrebbero essere estratti a sorte circa 25 cittadini ed esonerati per una settimana da ogni obbligo lavorativo o familiare. I risultati di tale sforzo comune verrebbero sintetizzati nel cosiddetto ‘parere civico’ e presentati all'opinione pubblica. Nel caso presente il gruppo di cittadini chiamati a lavorare sul parere civico potrebbe funzionare anche a ritmo più scaglionato nel tempo, cioè con un certo numero minimo di sessioni o riunioni invece di lavorare in forma di clausura intensa per una settimana intera.

Il metodo “La giornata della democrazia”⁷ richiede un impegno temporale relativamente contenuto ai cittadini, un giorno intero da mattina a sera, con risultati ampi e molto veloci. Il numero dei partecipanti viene estratto a sorte e consiste in qualche centinaio di persone, viene mandato loro materiale illustrativo sui contenuti da discutere nelle settimane precedenti e con un insieme di metodi partecipativi in 7-8 ore vengono fatte emergere le proposte dei cittadini, vengono discusse e votate da loro. A fine serata sono già disponibili una serie di idee ben articolate e votate a maggioranza dai presenti (le raccomandazioni finali) che poi gli amministratori devono tradurre in articoli dello statuto.

Sembra più praticabile soprattutto per i comuni più piccoli la costituzione di un gruppo di lavoro misto (consiglieri e cittadini scelti a sorte, remunerati con un gettone di presenza) e assistiti da esperti (giuristi, politologi, funzionari comunali) oppure la „Giornata della Democrazia”. È comunque importante che si tratti di persone non rappresentanti di partiti o grandi associazioni di categoria, un fattore che automaticamente introdurrebbe un potenziale di conflitto derivante da interessi e posizioni preconcepite. Sembra invece molto più importante garantire una rosa di cittadini volontari, membri del gruppo di lavoro sullo statuto comunale, che rifletta la composizione sociale-demografica del comune, almeno secondo i criteri del genere, dell'età e della residenza in una frazione o nel capoluogo comunale.

Di particolare importanza è anche l'informazione dei cittadini e la trasparenza del processo di riforma. I cittadini vanno informati attraverso tutti i canali disponibili dell'avvio del gruppo di lavoro

⁵ Vedasi Thomas Benedikter/Paolo Michelotto (2014), *Più democrazia nella politica comunale*, POLITiS, Bolzano, p.63

⁶ idem, p.39

⁷ idem, p.80

e dei suoi risultati. Vanno invitati a presentare le loro proposte attraverso tutti i canali disponibili, soprattutto con una rubrica apposita del sito internet comunale. Il risultato elaborato dal gruppo di lavoro non solo va pubblicato sul sito, ma anche messo a discussione all'interno di un'assemblea civica apposita. Questa può essere svolta anche in forma di "Giornata della democrazia".

3. Schema delle proposte per gli statuti comunali

Di regola tutti gli statuti comunali recano articoli sui diritti all'informazione, sulle forme di partecipazione e sugli istituti di democrazia diretta. A volte questi sono raccolti in un Titolo nello statuto (Forme di partecipazione – Rapporti con altri enti), ma senza dubbio meritano un titolo o una sezione specifica a parte denominata "Diritti di partecipazione dei cittadini". Il diritto di informazione è diviso su più titoli, ma sicuramente anche esso merita un capo a se stante all'interno del Titolo sulla partecipazione, recando norme sulla pubblicità degli atti amministrativi e sul diritto di accesso all'informazione e nuove norme di accesso telematico (*e-government ed e-democracy*) alle informazioni non sottoposte alla privacy.

Come statuti innovativi e più evoluti in questo senso si possono considerare quelli del Comune di Malles (modificato nel maggio 2012; <http://www.comune.malles.bz.it>) e del Comune di Cortaccia (modificato nell'agosto 2014; <http://www.comune.cortaccia.bz.it>) nonché nel nuovo statuto di Parma (emendato nel novembre 2014; [www.REGOLAMENTO-partecipazione Parma.pdf](http://www.REGOLAMENTO-partecipazione_Parma.pdf); www.nuovo-Statuto-del-Comune-di-Parma.pdf). In questa sede si farà spesso riferimento a questi tre statuti comunali, ma ci sono numerosi altri statuti che presentano esempi interessanti di regolamenti e istituti partecipazione dei cittadini.

Proponiamo di suddividere il titolo sulla partecipazione dei cittadini in quattro sezioni: l'informazione, i metodi deliberativi, i diritti referendari e la partecipazione delle associazioni, sezioni che raggruppano aspetti più o meno omogenei della partecipazione. Naturalmente si tratta di una proposta solo ordinamentale, tesa a garantire più sistematicità e chiarezza delle fonti giuridiche per gli utenti principali, i cittadini.

Il titolo sulla partecipazione potrebbe aprire con un articolo generale sulla partecipazione:

Diritto alla partecipazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa della comunità. 2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare alla vita pubblica locale dei cittadini, con facoltà di affidare alle stesse anche compito di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione. (Statuto Comune di Parma) 3. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge con l'aiuto di forme deliberative (non decidenti), in base ai diritti referendari (democrazia diretta) e attraverso l'attività delle consulte comunali. 	<p>Art. 50 Statuto di Parma http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2014/11/Nuovo-Statuto-Comunale-di-Parma.pdf</p> <p>Il comma 3 è degli autori.</p>
------------------------------------	--	--

3.1 Diritti di informazione, accesso agli atti e obblighi di trasparenza

Un'informazione possibilmente completa sulle questioni di interesse pubblico comunali fa parte dei compiti istituzionali di un'amministrazione comunale. Inoltre è la condizione di base per la partecipazione dei cittadini. Se non disciplinato diversamente, vige il principio che tutti i regolamenti e altre norme e atti del Comune devono essere pubblici. Il Comune è tenuto a creare i presupposti per fare accedere i cittadini a tutte queste informazioni. Informazioni in tal senso non sono solo le informazioni utili per usufruire dei vari servizi comunali, ma anche l'accesso agli atti, la consulenza, l'assistenza nonché la presentazione e accettazione di reclami.

Inoltre le comunità e le associazioni registrate nel rispettivo comune, interessate da atti e norme comunali che riguardano i loro obiettivi, posizioni giuridiche e interessi legittimi, hanno il diritto di essere consultate e informate della procedura amministrativa in corso, poi hanno anche il diritto di partecipare (art. 37, Statuto comunale di Malles). Nella maggior parte degli statuti comunali non sono, però, previsti termini chiari per rispettare quest'obbligo di informazione da parte del Comune.

Per poter completare la gamma di tali diritti e la loro applicabilità sarebbe utile verificare quali lacune e disfunzioni sono emerse nell'accesso all'informazione presso le amministrazioni comunali. Sembra esserci un certo ritardo tecnico, ma anche culturale nell'applicazione della digitalizzazione e dell'accesso online dei cittadini a tutte le informazioni di rilevanza politica (per es. le delibere della Giunta e del Consiglio comunale; i dati sui bilanci di previsione, sul piano regolatore comunale e altri documenti di pianificazione). In due parole: bisogna pensare ad un sistema open data comunale, cioè il diritto di accesso a tutto ciò che non è coperto dal regolamento sulla privacy.

Un diritto più completo all'informazione dovrebbe partire da un obbligo, precisato con un articolo nello statuto comunale, di pubblicare sul sito tutta una serie di informazioni di base dell'Amministrazione comunale. Particolare attenzione va dedicata, inoltre, a tutte le forme di partecipazione dei cittadini, deliberativa e referendaria, che vanno illustrate in forma comprensibile all'interno del sito internet comunale (come i siti dei Comuni e dei Cantoni della Svizzera, per es. il Canton Ticino: www.ti.ch, e la Città di Lugano: www.lugano.ch/votazioni).

<i>diritto</i>	<i>Proposta di norma</i>	<i>Riferimento</i>
Accessibilità e trasparenza	<p>1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio si applica integralmente al Comune di che garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p> <p>2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.</p> <p>3. L'accessibilità ai dati è garantita dall'istituto dell'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.</p>	Art. 69 Statuto di Parma
Diritto all'informazione	<p>1. L'informazione tempestiva e completa costituisce attività fondamentale dell'amministrazione comunale in quanto presupposto per la partecipazione dei cittadini.</p> <p>2. Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di</p>	Art. 34 Statuto di Malles http://www.comune.malles.bz.it/system/web/

	<p>atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il Comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi.</p> <p>3. Il diritto di informazione include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità.</p> <p>4. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi.</p> <p>5. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale</p>	GetDocument.ashx?fileid=859298
Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo	I cittadini, le comunità e le associazioni, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un procedimento amministrativo, secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza hanno diritto di partecipare al procedimento stesso.	Art. 36 Statuto di Malles
Informazioni e consultazioni	<p>1. Il Comune promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle linee concrete di attuazione degli stessi in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio, che comportano l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici.</p> <p>2. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono deliberare la consultazione dei cittadini, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.</p>	Art. 57 Statuto di Parma
Redazione degli atti amministrativi	Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.	Art. 65 Statuto di Parma
Pubblicità degli atti amministrativi	Tutti gli atti del Comune sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.	Art. 66 Statuto di Parma Art. 35 Statuto di Malles
Ufficio per l'informazione e le relazioni col pubblico	<p>Al fine di rendere effettivo il diritto dell'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente e facilitare la partecipazione alla vita associata, il Comune assicura il funzionamento di un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico (URP) con il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti; 2. essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione 	Art. 67 Statuto di Parma
Informazione	È obbligo e responsabilità del Comune di predisporre un servizio	Proposta degli autori

elettronica	funzionale e permanente di informazione elettronica, soprattutto nella forma del suo sito internet comunale. In particolare il sito deve comprendere tutti i servizi comunali, gli atti e le delibere degli organi rappresentativi e i diritti di partecipazione dei cittadini. Sul sito internet il Comune pubblica in modo tempestivo anche i documenti programmatici principali del Comune, quale il bilancio di previsione, il Piano urbanistico e altri programmi approvati dagli organi rappresentativi. Il Comune si dota di uno specifico regolamento per disciplinare l'utilizzo del suo sito internet.	
Diritto all'accesso agli atti e documenti	1. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'apposito regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti gli stati degli atti e delle procedure, l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano. 2. Il Regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti nonché al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione.	Rielaborato da: Art. 35 Statuto di Malles Art. 67 Statuto di Parma
Obblighi prima del termine del periodo di legislatura - rendiconto	1. Sei mesi prima del termine del periodo di legislatura la Giunta comunale redige un promemoria con gli eventi più importanti della legislatura trascorsa. In tale rapporto devono essere pubblicati i dati principali del conto consuntivo degli ultimi cinque anni, le iniziative principali, i nomi dei consiglieri comunali, degli assessori comunali e del sindaco con una lista di presenza alle sedute convocate. 2. È da redigere un questionario con il seguente contenuto: <ul style="list-style-type: none"> • Come valuta il cittadino il lavoro dell'amministrazione comunale nel periodo di legislatura trascorsa? • Quali erano le iniziative migliori secondo i cittadini? • Quali i maggiori vizi? • Quali iniziative deve l'amministrazione comunale intraprendere assolutamente nel prossimo periodo di legislatura? • Quali sono le persone che il cittadino propone per l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale? 3. Questo rapporto con il questionario è da sottoporre al Consiglio comunale. Questo nomina contemporaneamente all'approvazione una commissione composta da 5 persone, in cui devono essere rappresentate tutte le frazioni, la quale controlla la corretta spedizione e raccolta dei questionari e il loro monitoraggio. Dopo l'approvazione il rapporto viene notificato alle famiglie in modo idoneo con tanti questionari timbrati e debitamente firmati quanti sono membri familiari che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Per la consegna dei questionari viene predisposta in municipio un'apposita urna sigillata disponibile per otto giorni da una domenica ad un'altra domenica. Il monitoraggio dei questionari viene effettuata da una commissione nominata dal consiglio comunale. I risultati vengono pubblicati sul bollettino comunale e sul sito internet del Comune tre mesi prima del termine del periodo di ufficio.	Art. 41 Statuto di Cortaccia http://www.comune.cortaccia.bz.it/system/web/GetDocument.ashx?fileid=859379

3.2 Strumenti di partecipazione non decidente (democrazia deliberativa)

Questa parte comprende metodi e procedure che non portano ad un referendum popolare decidente, quindi vanno raccolti in un titolo apposito definito "Partecipazione deliberativa", anche per introdurre questo termine già consueto a livello internazionale. Attualmente strumenti di questo tipo si trovano in alcuni articoli degli statuti comunali, per es. in riguardo alle istanze e petizione, all'istruttoria pubblica, a nuove forme di assemblea civica e del Consiglio comunale. Va premesso che ogni innovazione di metodo deliberativo non necessariamente richiede un articolo specifico

nello statuto. Alcuni metodi di maggior rilievo sicuramente meritano di essere “statutizzati” per sottolineare la loro importanza e per creare una forma di diritto per i cittadini per invocare e esercitare tali procedure.

In molti statuti vigenti trovano ampio spazio i regolamenti delle varie Consulte, soprattutto la Consulta dei giovani e la Consulta degli anziani e la Consulta degli immigrati. A questo riguardo va rilevato che tanti Comuni sono passati a riconoscere il diritto al voto referendario anche ai giovani di 16 anni, per cui i giovani, oltre ad occuparsi di questioni specifiche nelle loro consulte, sono chiamati a seguire le politiche comunali a tutto campo. Lo stesso vale per gli anziani che comunque restano cittadini chiamati a seguire la politica in generale, e non solo questioni specifiche degli anziani. Regolamenti innovativi delle Consulte comunali tendono a creare una Consulta generale delle associazioni e della società civile che ogni tanto è chiamata ad esprimersi su tutte le questioni di politica comunale.

Elenco dei possibili articoli del capitolo II – Strumenti di partecipazione non decidenti

<i>Oggetto</i>	<i>Proposta di norma/articolo</i>	<i>Riferimento/Link</i>
Definizione	Il Comune sostiene e promuove varie forme di partecipazione diretta dei cittadini alla politica comunale in forma deliberativa, in aggiunta e quale integrazione dei diritti referendari di democrazia diretta.	
Istanze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato. 2. Modalità di presentazione: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco. 2.2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati. 2.3. All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta. 3. Esito e comunicazioni: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti. 3.2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze. 3.3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta in merito al provvedimento adottato, ovvero esplicita le motivazioni in merito alla mancata adozione di un provvedimento det.o. 	<p>Tratto dalla delibera di iniziativa popolare presentata dall'associazione Più Democrazia Cavallino – Treporti (VE), art.1-2-3-4</p> <p>https://piudemocrazia-cavallinotreporti.wordpress.com/testo-legge/</p>
Petizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti e vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza. 2. Presentazione e raccolta delle firme <ol style="list-style-type: none"> a. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare petizioni agli organi dell'Amministrazione Comunale. b. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione e indica nome e indirizzo del soggetto petente. c. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità: <ol style="list-style-type: none"> a. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, ovvero viene presentata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero viene 	<p>Tratto dalla delibera di iniziativa popolare presentata dall'associazione Più Democrazia Cavallino – Treporti (VE), art. 5-6-7-8</p> <p>https://piudemocrazia-cavallinotreporti.wordpress.com/testo-legge/</p>

	<p>presenta mediante mezzi informatici predisposti dall'amministrazione comunale. Se vengono utilizzati metodi informatici, ai promotori è fatto obbligo di conservare la documentazione autentica e ad esibirla su richiesta delle autorità preposte.</p> <p>b. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertandone la riferibilità alle funzioni del Comune.</p> <p>c. La petizione viene pubblicata sulla bacheca comunale e sul sito internet comunale per un periodo prefissato di 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.</p> <p>d. Nel periodo di pubblicazione è concessa la sottoscrizione della petizione da parte di qualsiasi soggetto tramite deposito della firma sugli appositi moduli presenti nella sede comunale ovvero tramite deposito della firma presso i punti di raccolta organizzati dai promotori nell'ambito di eventi pubblici correlati all'iniziativa o nei luoghi pubblici appositamente individuati per la propaganda elettorale e referendaria, oppure tramite procedura di sottoscrizione della petizione online all'interno del sito internet Comunale</p> <p>4. Trattazione della petizione:</p> <p>1. Qualora la petizione sia presentata con meno di 30 firme o non raggiunga la quota di 30 firme entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione:</p> <p>a) il sindaco è tenuto a dare risposta scritta al soggetto o comitato proponente specificando nel testo le valutazioni in merito alla petizione</p> <p>b) la risposta dovrà essere pubblicata nell'apposito spazio sul sito internet comunale</p> <p>2. Qualora la petizione sia presentata con almeno 30 firme o raggiunga la quota di 30 firme entro i 30 giorni dalla data della pubblicazione:</p> <p>a) il proponente entro 30 giorni è invitato ad illustrare la petizione al consiglio comunale.</p> <p>b) la petizione segue l'iter dell'interrogazione a risposta scritta.</p>	
Petizioni elettroniche aperte	I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni per via informatica al sindaco (e agli assessori competenti). Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del sito Internet comunale affinché altri cittadini possano sostenerla firmandola online. Decorsi 30 giorni, la petizione elettronica viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l'obbligo di comunicare la sua risposta entro 30 giorni, nonché di pubblicarla sul sito.	Proposta degli autori
Forum elettronico civico	Il Comune istituisce sul proprio sito internet il forum cittadino. Ogni cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma.	Art. 39 Statuto di Malles
Petizioni al Consiglio comunale	Almeno cinquanta cittadini possono porre una petizione scritta all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.	Art. 39 Statuto di Malles
Assemblee civiche	<p>1. Una volta all'anno viene convocata l'assemblea dei cittadini, durante la quale la giunta comunale riferisce sulle attività amministrative. In ogni caso l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell'approvazione del piano urbanistico o del rielaborato piano urbanistico.</p> <p>2. I cittadini possono richiedere, su domanda firmata da almeno cinquanta elettori, lo svolgimento di una assemblea dei cittadini su una certa tematica. L'assemblea dei cittadini dev'essere svolta entro 30 giorni dalla ricevuta della richiesta.</p>	Art. 38 Statuto di Malles 50 cittadini nei comuni fino a 10.000 abitanti, 100 in quelli fino a 100.000 abitanti, 200 nelle città con più di 100.000 abitanti
Assemblea "La Parola al Cittadino"	<p>Una volta l'anno su iniziativa dell'amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto al voto referendario, viene convocata entro 1 mese dal deposito delle firme, una assemblea aperta al pubblico, pubblicizzata in maniera adeguata dall'amministrazione, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini; 	Proposta degli autori

	<ul style="list-style-type: none"> • tutti i residenti del comune hanno facoltà di partecipare; • presenza del Sindaco e degli assessori; • viene stilato ad inizio serata un elenco delle proposte dei cittadini da discutere; • si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi; • ogni proposta dopo breve discussione viene votata; • ogni presente può votare quante proposte ritiene opportuno sostenere; • la proposta più votata durante la serata viene approfondita, discussa e votata nel primo Consiglio Comunale utile, invitando il cittadino proponente a relazionare. 	
<p>Consiglio comunale aperto</p>	<p>Il Presidente del Consiglio convoca, almeno una volta l'anno, una 'seduta aperta ai cittadini' del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.</p> <p>a) Di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;</p> <p>b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;</p> <p>c) Su richiesta di almeno XXX (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali) residenti.</p> <p>2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.</p> <p>3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 3 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.</p> <p>4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio comunale aperto devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta, su apposito modulo depositato presso l'ufficio segreteria, nel quale devono essere indicati:</p> <p>a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;</p> <p>b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;</p> <p>c) l'oggetto dell'istanza deve riguardare problemi della collettività;</p> <p>d) individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.</p> <p>5. Durante le sedute 'aperte ai cittadini' possono essere approvate mozioni, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio comunale. Il voto spetta ai soli consiglieri comunali.</p> <p>La data di convocazione del Consiglio comunale 'aperto ai cittadini' deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima del suo svolgimento.</p>	<p>Adattato dagli autori sulla base del Regolamento Consiglio comunale del Comune di Cortona art.55</p> <p>http://www.comunedicortona.it/files/1513/5159/0776/regolamento_consiglio_comunale.pdf</p> <p>Altri esempi: Statuti dei Comuni di Pecetto (TO), Saronno (VA), Cortona (AR), Spoleto, Morciano (RN), Villa Lagarina (TN)</p>
<p>Istruttoria pubblica</p>	<p>1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da Istruttoria Pubblica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere indetta altresì quando ne faccia richiesta almeno lo 0,05% della popolazione.</p> <p>3. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di dieci cittadini.</p> <p>4. I cittadini di cui al precedente comma devono provvedere alla raccolta delle firme entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.</p>	<p>Adattato dagli autori sulla base dello Statuto di Bologna, art. 12</p> <p>Altri esempi: Statuto di Bolzano, art. 21 Statuto di Modena art. 18 Statuto di Jesi, art. 18</p>

	<p>5. L'istruttoria deve essere indetta entro trenta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle firme richieste.</p> <p>6. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, a cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale e singoli cittadini.</p> <p>7. Il documento finale della Istruttoria Pubblica diventa la base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria in Consiglio Comunale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.</p> <p>8. Il Regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro trenta giorni dall'inizio.</p> <p>9. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.</p>	
Dibattito pubblico	<p>1. Il Dibattito Pubblico comunale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità comunale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.</p> <p>2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.</p>	<p>Legge reg. Toscana 2 agosto 2013, n.46, art. 7 http://www.region.e.toscana.it/documents/10180/1254202/PARTE+I+n.+39+del+07.08.2013.pdf/1378ec61-42b2-41db-a9db-88003ea5cd98</p>
Consiglio civico e parere civico	<p>1. Il consiglio civico L'amministrazione comunale può convocare un "Consiglio civico" per discutere su un argomento di particolare importanza per il Comune. 15 cittadini, iscritti nelle liste elettorali, vengono estratti a sorte. Non sono richieste conoscenze specifiche né una preparazione mirata. Accompagnati da moderatori professionisti i cittadini elaborano una prospettiva per la soluzione del problema in questione. Il Consiglio civico conclude il proprio lavoro con un rapporto che non prevede necessariamente dei progetti concreti, ma contiene suggerimenti che vengono sottoposti al Consiglio e alla Giunta comunale.</p>	<p>Proposta degli autori Non ancora disciplinato (da prevedere all'interno di "Forme innovative di partecipazione")</p>
Bilancio partecipativo	<p>Il bilancio partecipativo è introdotto come una forma pubblica di partecipazione relativa all'impostazione del bilancio di previsione comunale e alle sue priorità. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. L'attuazione viene regolata con apposito regolamento comunale.</p>	<p>Art. 39 Statuto di Malles Altri esempi: Art. 54 Statuto di Parma Art. 39 statuto di Cortaccia</p>
La giornata della democrazia	<p>Almeno una volta l'anno su iniziativa dell'amministrazione o su richiesta di un numero di elettori pari a quello necessario per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali, viene convocata entro 1 mese dal deposito delle firme, "La giornata della democrazia", in cui si invitano a partecipare 300 cittadini, metà estratti a sorte dalle liste elettorali e metà autoconvocati dopo pubblicizzazione dell'evento, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini; - presenza del Sindaco e degli assessori; - si utilizzano vari metodi partecipativi ai tavoli e in seduta plenaria per permettere a tutti di fare proposte, discuterle, scegliere insieme con votazione le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali; - le raccomandazioni finali de "La Giornata della Democrazia" vengono approfondite, discusse e votate con urgenza nelle apposite commissioni del Consiglio comunale, con invito al cittadino proponente a relazionare. 	<p>Proposta degli autori</p>

3.3 Gli strumenti referendari

Affrontando l'ampliamento delle possibilità di partecipazione dei cittadini alla politica potremmo distinguere fra i metodi deliberativi (democrazia deliberativa) e i diritti referendari (democrazia diretta). Senza dubbi questi due settori vanno completati da un diritto elettorale comunale equo e moderno che in un futuro dovrebbe comprendere anche il diritto alla revoca.⁸

Iniziamo con un prospetto sulle forme principali dei diritti referendari che dovrebbero figurare in tutti gli statuti comunali, partendo da una relativa norma nella rispettiva legge regionale sull'ordinamento dei Comuni. La relativa regolamentazione del singolo Comune può sfruttare questo spazio giuridico, anche in base alla sua autonomia statutaria. Inoltre, sono essenziali buone regole a livello dei regolamenti applicativi per far funzionare gli strumenti di democrazia diretta.

Prospetto sui diritti referendari (democrazia diretta)⁹

Tipo di strumento referendario (terminologia internaz.)	Termine nella legislazione italiana	Quale tipo di votazione?	Effetto giuridico
Proposta di iniziativa popolare	<i>Iniziativa popolare con votazione consiliare (proposta di legge di iniziativa popolare)</i>	Iniziativa popolare con diritto al voto all'interno del Consiglio comunale	Il Consiglio comunale può accettare o bocciare la proposta.
Iniziativa popolare	<i>Referendum propositivo</i>	Votazione popolare per introdurre una nuova norma	Risultato della votazione ad effetto vincolante
	<i>Referendum abrogativo</i>	Votazione popolare per abrogare una norma	
Referendum confermativo opzionale	<i>Referendum confermativo facoltativo senza controproposta</i>	Referendum confermativo senza controproposta dei cittadini	Risultato della votazione ad effetto vincolante
	<i>Referendum confermativo facoltativo con controproposta</i>	Referendum confermativo con controproposta dei cittadini	
Referendum statutario	<i>Referendum confermativo facoltativo sulle modifiche dello statuto approvate dal Consiglio comunale</i>	Votazione popolare su una o più articoli dello statuto comunale, modificate dal Consiglio comunale	Risultato della votazione ad effetto vincolante
Consultazione popolare	<i>Referendum consultivo</i>	Votazione referendaria senza effetto vincolante (non è uno strumento di democrazia diretta in senso stretto)	Risultato della votazione non vincolante per gli organi rappresentativi

Nota: Nella terminologia internazionale dei diritti referendari (in inglese e in tante altre lingue) i diritti referendari sono denominati "iniziativa popolare" e "referendum confermativo", in Italia invece "referendum propositivo, abrogativo, confermativo e consultivo". Ciò crea non poca confusione, anche perché lo stesso atto di votazione in Italia è definito spesso semplicemente "referendum" (invece di "votazione popolare"). L'iniziativa statutaria (referendum propositivo di modifica dello statuto), di cui sotto (p.27), non figura su questo prospetto perché non ancora introdotta in Italia.

⁸ Vedi Michelotto/Benedikter (2014), *Più democrazia nella politica comunale*, POLITiS, cap. 17

⁹ Per approfondire consulta: Thomas Benedikter (2014), *Più potere ai cittadini – Introduzione alla democrazia diretta e ai diritti referendari*, POLITiS, scaricabile da: www.politis.it; nonché Benedikter/Michelotto (2014), *Più democrazia nella politica comunale*, sezione 2, scaricabile da: www.paolomichelotto.it

Il relativo capitolo dello Statuto comunale sugli “Istituti di democrazia diretta“ dovrebbe prevedere tutti questi diritti referendari, portando come ultimo articolo di questo titolo il referendum consultivo, che effettivamente è di minor importanza. Perciò negli statuti andrebbero previsti con appositi articoli i seguenti diritti referendari:

- L’iniziativa popolare a voto consiliare
- Il referendum propositivo (iniziativa popolare a votazione popolare)
- Il referendum confermativo facoltativo
- Il referendum abrogativo
- Il referendum confermativo statutario
- Il referendum consultivo

In tutti i casi di referendum propositivi e confermativi, va previsto – anche nella legge regionale sull’ordinamento dei comuni – che i Comuni debbano prevedere la controproposta dell’altro organo coinvolto, cioè:

- La facoltà di controproposta del Consiglio comunale nel caso dell’iniziativa popolare (referendum propositivo).
- La facoltà di controproposta del comitato promotore dei cittadini nel caso del referendum confermativo.

Elenco schematico dei diritti referendari da inserire negli statuti comunali

<i>Oggetto</i>	<i>Proposta di norma</i>	<i>Riferimento (statuto) e/o link</i>
Il diritto referendario	I cittadini sono titolari delle forme principali della democrazia diretta: il referendum propositivo, il referendum confermativo, il referendum abrogativo. Tutte queste votazioni referendarie producono un effetto vincolante. In aggiunta possono essere svolti anche referendum consultivi senza effetto vincolante.	Proposta degli autori
Forma del testo dei quesiti referendari	Il referendum deve avvenire sulla base di un quesito, formulato in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale. Il quesito posto a votazione con gli strumenti dei diritti referendari può assumere una forma breve e sintetica, da essere sviluppato dopo la votazione dagli amministratori, oppure può assumere la forma completa ed articolata di come i cittadini vogliono esso venga approvato.	Proposta degli autori
Iniziativa (mozione) popolare a voto consiliare	I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare. I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari allo 0,5% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di un periodo massimo di 180 giorni. Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto consiliare deve essere consegnato alla Segreteria Generale. Una iniziativa popolare a voto consiliare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione può avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria Generale. L’eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi	Proposta degli autori

	<p>previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio comunale.</p> <p>In mancanza di voto consiliare l'iniziativa sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.</p>	
<p>Iniziativa popolare a voto popolare (referendum propositivo)</p>	<p>I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.</p> <p>I promotori di un'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.</p> <p>Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'2% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di 180 giorni.</p> <p>Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria Generale.</p> <p>Un'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. Il Consiglio Comunale può prendere in esame la proposta di iniziativa popolare a voto popolare ed ha il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.</p> <p>In caso che il Consiglio Comunale approvi l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.</p> <p>Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo. La proposta popolare e la controproposta consiliare sono sottoposte al voto popolare. In tal caso gli aventi diritto al voto possono scegliere in base ad una seconda domanda quale delle due proposte favoriscono.</p> <p>Se l'atto amministrativo non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro 12 mesi dalla presentazione al Segretario Comunale, la iniziativa popolare e l'eventuale controproposta consiliare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale.</p> <p>Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.</p> <p>Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.</p> <p>Il Consiglio Comunale non può modificare la iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata del suo mandato.</p>	<p>Proposta degli autori</p> <p>Esempio Cantone Zurigo Art. 23 - 31</p> <p>http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051651/index.html</p> <p>La controproposta consiliare è prevista da: Statuto comunale di Malles, Art.40. comma 7</p> <p>Previsto anche dalla L.reg. Trentino-Alto Adige, 9 dicembre 2014, n.11, art. 2 bis, "Il termine massimo per la raccolta delle firme non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum."</p>
<p>Referendum propositivo (senza passaggio del Consiglio Comunale)</p>	<p>È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte un nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 3% degli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>In caso di esito positivo, il Consiglio Comunale è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il Consiglio Comunale non può modificare o derogare il</p>	<p>Proposta degli autori</p> <p>Questo strumento è il tipo di referendum più usato in California a tutti i livelli governativi</p>

	risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento.	
Referendum abrogativo	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di un atto amministrativo quando lo richiedano almeno il 2% degli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.	Proposta degli autori
Referendum confermativo	I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo facoltativo ai fini del controllo dell'operato degli organi eletti. A tal fine, è sospesa l'entrata in vigore di un atto amministrativo, quando lo richieda, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di almeno lo 0,2% degli elettori. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in Consiglio Comunale dell'atto amministrativo, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno il 2% degli elettori. La proposta di atto amministrativo sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme a sostegno. L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore. Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 5 anni. Gli atti amministrativi sottoposti a voto popolare e approvati dagli elettori entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum confermativo. Il Consiglio Comunale non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata del suo mandato.	Proposta degli autori Questo strumento è il tipo di referendum più usato in Svizzera a tutti i livelli governativi.
Referendum confermativo con controprogetto popolare	Il comitato promotore del referendum confermativo può presentare un controprogetto elaborato entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo osteggiato. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità del controprogetto. La proposta del Consiglio Comunale e la controproposta del comitato referendario sono sottoposte al voto popolare. Gli elettori possono votare a favore della proposta del Consiglio Comunale o della controproposta del comitato referendario, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo. Nel caso che la proposta del Consiglio comunale e la controproposta popolare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.	Proposta degli autori Esiste ad esempio in forma ancora più evoluta (controprogetto dei cittadini o proposta subordinata degli amministratori) nella costituzione del Cantone Berna - Art. 63 http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930146/index.html
Referendum su iniziativa consiliare	Sulle materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre un referendum propositivo.	Art. 40, comma 2, statuto di Malles
Referendum consultivo statutario	È indetto referendum consultivo statutario su tutto o parte dello statuto quando lo richiedano almeno il 2% degli elettori. La proposta soggetta a referendum, se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, obbliga il consiglio comunale alla discussione e alla votazione in merito, con la massima urgenza.	Proposta degli autori
Referendum confermativo statutario	I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo senza quorum nel caso in cui il Consiglio comunale abbia approvato una modifica dello Statuto comunale. A questo scopo va raccolto un numero di firme scaglionato secondo la popolazione del rispettivo comune. Nei comuni fino a 10.000 abitanti il 10%, nei comuni con 10-30.000 abitanti al massimo 7% e nei comuni sopra i 30.000 abitanti al massimo il 5%.	Norma prevista dalla L.reg. Trentino-Alto Adige, 9 dicembre 2014, n.11, a cui devono conformarsi i Comuni di questa Regione entro il 2015

	I promotori hanno 90 giorni per la raccolta di questo numero di firme minimo. Se l'elettorato s'opponesse alla modifica dello Statuto voluto dal Consiglio comunale, questa non entra in vigore.	
Referendum consultivo revocatorio	È indetto referendum consultivo revocatorio sul Sindaco, o sugli assessori quando lo richiedano almeno il 5% degli elettori. La proposta soggetta a referendum, se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, obbliga il consiglio comunale alla discussione e alla votazione di una mozione di sfiducia nei confronti dei soggetti del referendum, con la massima urgenza.	Proposta degli autori
Applicabilità dei referendum	Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale. Non possono in alcun caso essere in conflitto né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione Europea. Ciascuna iniziativa o referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia. Sono esclusi dal referendum materie vietate o già regolamentate dalla legge nazionale in vigore nonché quesiti riguardanti minoranze linguistiche e religiose.	Proposta degli autori
Diritto al voto referendario e alle iniziative popolari	Hanno diritto a partecipare ai referendum e alle iniziative popolari i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che posseggano gli ulteriori requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio comunale di questo Comune. <i>Nota: in alcuni comuni – per es. a Parma – esiste una distinzione fra gli elettori aventi diritto al voto al referendum propositivo e consultivo (16 anni) e il referendum abrogativo (18 anni). Non si capisce il motivo per tale distinzione, perché in fondo anche il referendum abrogativo è nient'altro che un referendum propositivo (si propone di cancellare una norma). Altri Comuni – per es. Cortaccia e Rovereto – non fanno distinzioni.</i>	Proposta degli autori Vari statuti comunali: Art. 46, comma 8, Statuto di Bressanone (BZ)
Raccolta delle firme	La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative popolari, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico. Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti a norme, doveri e responsabilità penali valide per l'esercizio di dette funzioni.	Proposta degli autori
Ammissibilità	Allo scopo della verifica dell'ammissibilità di una richiesta di referendum viene costituito un comitato di garanti formato da 15 cittadini estratti a sorte nelle liste elettorali. Ai loro incontri partecipano anche il Segretario Comunale e un rappresentante del comitato referendario. Il comitato dei garanti può invitare esperti esterni ai suoi incontri. La decisione del comitato dei garanti è vincolante per il Comune.	Proposta degli autori, su idea del Comitato Più Democrazia e Partecipazione di Vicenza
Indizione del referendum	Nel caso di ammissione del referendum sia su iniziativa popolare sia su iniziativa consiliare, il sindaco, entro 90 giorni nel caso di un referendum propositivo ed entro 45 giorni nel caso di referendum confermativo, indice la votazione referendaria. Ai fini della riunione di più votazioni referendarie e elezioni da effettuarsi in un anno si può derogare dal termine sopra indicato. L'avviso di convocazione della votazione deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione nonché le ulteriori modalità procedurali formano oggetto di un apposito regolamento comunale.	Art. 40, comma 9 Statuto di Malles

Garanzia nel tempo	La Giunta e il Consiglio comunale non possono disciplinare un determinato quesito in deroga dai risultati di un referendum popolare per la durata di cinque anni.	Proposta degli autori
Referendum in più comuni	Un referendum popolare può essere effettuato anche in comune da più amministrazioni comunali	Art. 40, comma 12, Statuto di Malles
Libretto informativo	Viene assicurata la corretta informazione degli aventi diritto al voto riguardo le proposte referendarie e iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura dell'amministrazione, a ogni avente diritto al voto in forma cartacea e può essere scaricato dal sito Internet del Comune. Il quesito della votazione referendaria viene pubblicizzato opportunamente sui media locali.	Proposta degli autori Previsto anche dalla L.reg. Trentino-Alto Adige, 9 dicembre 2014, n.11, art. 2/quarter
Voto postale e elettronico	I cittadini hanno il diritto di avvalersi del voto postale. A questo scopo agli elettori almeno tre settimane prima della data della votazione referendaria viene inviata una doppia busta, contenente la scheda di votazione e la carta di legittimazione, con durata utile di consegna di due settimane. Lo svolgimento del voto per corrispondenza è disciplinato da un apposito regolamento comunale. L'amministrazione comunale si impegna a studiare, sperimentare ed implementare quando possibile, nuovi metodi di votazione, tra cui quello elettronico.	Proposta degli autori Esempio: Regolamento per i referendum popolari di Malles art 28: http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2014/09/Regolamento-Referendum-Malles.pdf
Scrutatori volontari	L'amministrazione comunale al fine di ottimizzare le risorse di cui dispone, si avvale quando possibile, di scrutatori volontari non retribuiti per le votazioni popolari.	Proposta degli autori su esempio del Comune di Berceto (PR) www.comune.berceto.pr.it
Abbinamento referendum comunali a votazioni nazionali ed europee	I referendum e le iniziative a voto popolare sono abbinati quando possibile alle votazioni nazionali ed europee. In questo caso i seggi dei referendum comunali e iniziative a voto popolare, sono aperti per la stessa durata delle votazioni nazionali ed europee.	Proposta degli autori Esempio: Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini di Rovereto (TN) - Art. 22
Referendum e iniziative riguardanti parti del Comune	Il Comitato dei Garanti su richiesta del Comitato Referendario decide se un quesito di una iniziativa o di un referendum affronta problemi di interesse generale, ma di rilevanza peculiare delle singole parti del Comune. Se il Comitato dei Garanti decide di effettuare la votazione popolare in parte del Comune, la raccolta firme e la votazione finale coinvolgono solamente i cittadini residenti. Qualora il referendum sia circoscritto ad una parte del Comune, l'istanza deve essere firmata da almeno il 10% degli elettori ivi residenti	Proposta degli autori Comune di Villa Lagarina (TN), Statuto di Malles, art. 40, comma 3
Validità della votazione referendaria	La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.	Modificato da Art. 62 Statuto di Parma Previsto anche dalla L.reg. Trentino-Alto Adige, 9 dicembre 2014, n.11, art. 2/ter con quorum massimo

		del 30% per comuni fino a 5.000 abitanti e 25% per comuni con più di 5.000 abitanti.
Effetti del referendum	<p>1. Nel caso di referendum propositivo il sindaco predisponde entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, che sarà sottoposta al Consiglio comunale la norma che recepisce la proposta approvata nella votazione referendaria. Il Consiglio comunale approva questa proposta con eventuali modifiche, senza derogare dalla sostanza del quesito referendario.</p> <p>2. Nel caso di referendum consultivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.</p> <p>3. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.</p>	Modificato da Art. 62, comma 1 e 2 Statuto di Parma Norma generale
Regolamento	Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.	Art. 63 Statuto di Parma

3.4 Altri istituti di partecipazione (associazioni, consulte, ecc.)

Al rapporto tra il Comune e le libere comunità e le associazioni è dedicato uno spazio relativamente ampio all'interno dello Statuto comunale. Questo riguarda non solo il coinvolgimento delle associazioni e delle categorie economiche nei procedimenti amministrativi, per esempio quando si tratta di programmare e realizzare progetti e interventi specifici a favore di questi gruppi, ma anche a favore di questi gruppi, ma anche come punti di riferimento della società civile. Questo approccio, pur valido in una comunità locale con un associazionismo molto pronunciato (come per es. il Trentino-Alto Adige), comporta anche certi rischi: da una parte quello del consociativismo (interazione privilegiata fra rappresentanti di un partito al governo con i vertici di associazioni e categorie che sono esponenti dello stesso partito) e dall'altra parte l'eccessiva frammentazione dell'operato delle consulte, competenti esclusivamente per il loro gruppo sociale e il loro settore di attività ("Coltivare il proprio orticello"). Innovativi per contro i laboratori tematici (Comuni di Feltre e Parma e i "Consigli dei cittadini volontari" (Comune di Parma).

Promozione della partecipazione	Il Comune si vede come punto di raccordo di ogni iniziativa ed idea per una amministrazione e organizzazione migliore e favorisce, secondo il principio di sussidiarietà la partecipazione dei cittadini alla vita del comune ai fini di un'amministrazione sostenibile, buona e vicina al cittadino.	Art. 30 Statuto Comune di Cortaccia
Promozione dell'associazionismo	<p>Il Comune favorisce le libere forme organizzative, associative, collettive e cooperative previste nell'art. 75, comma 1, della D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L nonché quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la pari opportunità tra uomo e donna.</p> <p>2. In tale ambito il Comune riconosce e promuove le comunità ed assicura la loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune.</p>	Art. 41 Statuto di Bressanone www.bressanone.it
Altre forme di consultazione	1. Per valorizzare il ruolo e l'attività delle libere forme associative, nonché per facilitare e favorire l'aggregazione di interessi diffusi o l'espressione di esigenze	Art. 44 Statuto Comune di Bolzano

zione	<p>collettive di gruppi di cittadini, il Comune può istituire forme, anche permanenti, di consultazione per aree territoriali. Il regolamento per la partecipazione stabilisce casi e modi nei quali a tali forme di consultazione si può fare ricorso in ordine alla predisposizione di atti di indirizzo di particolare rilevanza per la comunità o che riguardino l'organizzazione o la costituzione di servizi di specifico rilievo sociale</p> <p>2. Ove necessario, spetta al Sindaco fare in modo che i risultati delle diverse forme di consultazione siano tempestivamente esaminati dal Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione e dal regolamento del Consiglio comunale.</p> <p>3. Analoghe forme di consultazione possono essere indette, secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e da quello sulla partecipazione, anche dai Consigli di circoscrizione. In tal caso spetta al Presidente della Circoscrizione assicurare il rispetto della norma di cui al comma precedente.</p>	
Albo delle associazioni	<p>1. Un regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con il Comune devono obbligatoriamente iscriversi.</p> <p>2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. La struttura organizzativa competente dell'Ente esercita attività di controllo allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.</p>	<p>Art. 51 Statuto di Parma Art. 51 Statuto di Bolzano</p>
La Consulta di tutte le associazioni	<p>Il Comune istituisce una Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato registrate nell'albo comunale delle associazioni. Questa Consulta coordina le iniziative a favore del bene comune e raggruppa le energie a favore di obiettivi comuni per evitare la frammentazione dell'impegno sociale (testo non originale)</p>	<p>Statuto di Castenaso (BO) http://www.comune.castenaso.bo.it/ Regolamento delle associazioni, Art.7</p>
Il Consiglio dei cittadini volontari	<p>1. Al fine di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella gestione di problematiche di rilevante interesse pubblico, il Consiglio Comunale istituisce il Consiglio dei Cittadini Volontari nel rispetto dei principi di pari opportunità.</p> <p>2. Il Consiglio dei Cittadini Volontari esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.</p>	<p>Art. 52 Statuto di Parma</p>
I laboratori tematici	<p>1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio, nonché per presentare proposte per il "Bilancio Partecipativo", la Giunta Comunale provvede ad istituire i Laboratori Tematici, quali organismi di partecipazione dei cittadini nelle seguenti materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche Giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana.</p> <p>2. I Laboratori Tematici sono composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di soggetti associativi iscritti all'Albo e non, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.</p>	<p>Art. 53 Statuto di Parma Statuto del Comune di Feltre http://partecipo.comune.feltre.bl.it/regolamento-feltre-la-democrazia-dei-beni-comuni</p>
Forme di partecipazione dei giovani minorenni – Comitato per i giovani	<p>1. Il comune sostiene gli interessi dei ragazzi e giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.</p> <p>2. A tal fine il comune ricerca la collaborazione con gli esistenti gestori locali del servizio giovani.</p> <p>3. Il consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, sentito le organizzazioni giovani comunali, istituisce il comitato per i giovani composto da 7 membri. Almeno tre dei componenti del comitato per i giovani sono persone da 15 a 18 anni d'età. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale competente per la materia.</p> <p>4. Il comitato per i giovani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita dei ragazzi e giovani.</p>	<p>Art. 32, Statuto Comune di Cortaccia</p>

	5. Il comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti e progetti, che li riguardano direttamente, in riunioni ed incontri, ed effettuare degli indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione.	
Forme di partecipazione degli anziani - comitato per gli anziani	<p>1. Il comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.</p> <p>2. Il consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, sentito l'associazione anziani comunale, istituisce il comitato per gli anziani composto da 7 membri. Almeno tre dei componenti del comitato per gli anziani sono persone con più di 65 anni di età. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale, competente per la materia.</p> <p>3. Il comitato per gli anziani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita degli anziani.</p>	Art. 33, Statuto di Cortaccia
Rapporti fra il comune e le libere comunità ed associazioni	<p>1. Le associazioni e le unioni previsti dall'art. 75, comma 1, della D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L sono di particolare importanza per motivi del loro contributo allo sviluppo tradizionale del paese e pertanto il comune favorisce secondo il principio di sussidiarietà la collaborazione continua con loro e sostiene loro nella loro attività e nei loro obiettivi anche con contributi finanziari.</p> <p>2. In tale ambito il comune riconosce e promuove le comunità e assicura la loro partecipazione alla vita del comune e nell'assistenza a scrivere inviti e nella messa a disposizione di locali e macchinari, e secondo necessità e a discrezione dell'amministrazione, a concedere contributi secondo il risp. regolamento.</p> <p>3. Fermo restando la volontarietà dell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:</p> <p>a) Accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune;</p> <p>b) Partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità;</p> <p>c) La possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.</p> <p>4. Il comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.</p> <p>5. Il comune favorisce gruppi di lavoro spontanei, iniziative e laboratori di idee che si occupano di richieste della collettività.</p>	Art. 31 Statuto Comune di Cortaccia

4. Considerazioni giuridiche e innovazioni in Trentino-Alto Adige

In base alla loro autonomia statutaria (**art. 114 Costituzione**)¹⁰ i Comuni possono stabilire i diritti e le forme di partecipazione diretta in maniera autonoma, all'interno del quadro dato dal Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL). Sia riguardo ai diritti referendari (democrazia diretta decidente), sia riguardo ai metodi deliberativi lo spazio giuridico dei Comuni spesso non è ancora stato esaurito. La partecipazione prende una forma giuridica solo a partire dal momento della sua approvazione in Consiglio comunale come parte dello Statuto comunale. Un quadro regolamentare per i Comuni è dato anche dalla Legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, una materia che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige compete alla Regione. La possibilità di introdurre nuove forme di partecipazione dei cittadini è riconosciuta anche nell'Ordinamento dei Comuni regionale del Trentino Alto Adige, che prevede la "promozione di strutture per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche in base del quartiere o di frazione" (**art. 4, DPREg. 01-02-2005, n.3L, sezione 10**). I Comuni, inoltre, nei loro statuti possono anche introdurre "forme innovative di partecipazione dei cittadini o di democrazia diretta" (art. 4, DPREg. 01-02-2005, n.3L, sezione 10).

¹⁰ Art. 114, comma 2: „I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

La maggior parte dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ma probabilmente anche tanti altri, non sfruttano lo spazio giuridico offerto dal **Testo Unico Enti Locali (TUEL)** e dalla Legge regionale sull'ordinamento dei Comuni (Legge reg. n.3L/2005) per quanto riguarda la disciplina dei diritti referendari e la partecipazione dei cittadini alla politica comunale. La maggior parte dei Comuni di tale Regione finora si è accontentata di applicare quasi alla lettera lo statuto "modello" suggerito dal Consorzio dei Comuni (cfr. www.gvcc.net), eventualmente integrato con alcune aggiunte. Il Consorzio negli ultimi dieci anni non si è occupato di pensare e proporre una riforma generale di questo capitolo degli statuti. Oggi è comunque sensibile una maggior pressione e richiesta dal basso, da parte della popolazione di aver più voce in capitolo anche nella politica comunale.

Nel dicembre 2014 il Consiglio regionale ha ampiamente emendato la Legge reg. Trentino-Alto Adige n.3L/2005, ritoccando in modo significativo anche i diritti di partecipazione dei cittadini a livello comunale (**L.reg. TAA, 9 dicembre 2014, n.11**). Questo è merito dei consiglieri del M5S che avevano presentato centinaia di emendamenti, poi in parte accolti anche dalla maggioranza. Perciò il nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige si arricchisce delle seguenti novità:¹¹

- Il diritto al **referendum confermativo senza quorum per le modifiche dello Statuto comunale**, alla stregua di quanto previsto per le leggi sulla forma di governo delle due Province autonome e per le modifiche costituzionali approvate con la sola maggioranza assoluta (art. 138, Cost.).
- A questo scopo va raccolto un **numero di firme scaglionato** secondo la popolazione del rispettivo comune. Nei comuni fino a 10.000 abitanti il 10%, nei comuni con 10-30.000 abitanti al massimo 7% e nei comuni sopra i 30.000 abitanti al massimo il 5%.
- I promotori hanno **90 giorni per la raccolta** di questo numero di firme minimo. Se l'elettorato s'opponesse alla modifica dello Statuto voluto dal Consiglio comunale, questa non entra in vigore.
- La riduzione della soglia massima di firme da raccogliere per richiedere ogni altro tipo di referendum da **10 a 5% per i comuni con più di 20.000 abitanti** (nella Regione TAA sono: Bolzano, Trento, Merano, Rovereto e Bressanone).
- Il termine per la raccolta delle firme per i referendum viene esteso a **180 giorni**, consentendo un'informazione e una discussione più ampia.
- L'introduzione di un **teito massimo per il quorum di partecipazione** che nella maggior parte dei Comuni è ancora fissato sul 50%. Nei comuni più piccoli (fino a 5.000 abitanti) il quorum potrà essere al massimo uguale al 30% degli aventi diritto al voto, nei comuni più grandi (sopra 5.000 abitanti) al massimo il 25%.
- Sarà obbligo delle amministrazioni comunali predisporre e trasmettere a tutti i cittadini un opuscolo o **libretto di informazione** ufficiale in riguardo al quesito, redatto da una commissione neutrale.
- I **referendum propositivi** dovranno avere sempre effetto vincolante.

Non è invece passata la proposta di introdurre l'iniziativa statutaria per consentire anche un'iniziativa popolare con diritto al voto popolare per modificare lo Statuto comunale (vedi sotto). Non ha raggiunto la maggioranza nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige anche la proposta di introdurre la revoca del sindaco e della giunta e l'abolizione totale del quorum. Il voto postale è consentito, ma non viene previsto come obbligo. Ora i 333 Comuni della Regione Trentino-Alto

¹¹ Vedi TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

URL: http://www.regione.taa.it/Moduli/1167_TU%20%20ITALIANO%202015%20definitivo.pdf

Adige hanno un anno di tempo a partire dall'entrata in vigore della Legge regionale n.11/2014 per conformare i loro statuti a queste regole, ma sul piano dei diritti di partecipazione possono anche andare oltre, come comprovato dall'esempio di numerosi comuni in varie regioni.

L'Iniziativa statutaria

Attualmente (febbraio 2015) la legge nazionale vigente sull'ordinamento dei comuni (Testo Unico Enti Locali TUEL) vieta questo strumento fondamentale della democrazia diretta comunale, che permetterebbe ai cittadini di emendare lo statuto con un'iniziativa popolare. Il comma 4 dell'art 6 del TUEL recita: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”*

Perciò a livello parlamentare andrebbe tolto questo vincolo e dato anche ai cittadini la facoltà di avanzare un'iniziativa popolare per la modifica dello Statuto. Il nuovo testo dell'art.6 TUEL, comma 5, verrebbe quindi:

“Lo statuto comunale può essere emendato con iniziativa popolare (referendum propositivo). A tal fine i cittadini possono presentare una proposta di iniziativa popolare con un numero di firme aumentato di un terzo rispetto l'iniziativa popolare (referendum propositivo) su norme comunali ordinarie. Qualora questa proposta non fosse accolta da parte del Consiglio comunale, è indetto un referendum propositivo statutario. Il Consiglio comunale può portare a votazione una sua controproposta.”

La nuova Legge reg. del Trentino-Alto Adige del dicembre 2014 ha invece compiuto un primo passo in riguardo ai diritti dei cittadini di disciplinare anche lo statuto comunale. È stato istituito il referendum confermativo facoltativo per le modifiche dello Statuto comunale, in analogia a quanto presente a livello nazionale nel caso di modifiche della Costituzione (art. 138) e sulle leggi provinciali della Province autonome di Trento e Bolzano sulla forma di governo. Se in un futuro il Testo Unico TUEL e le leggi regionali creassero i presupposti per l'iniziativa statutaria si potrebbe prevedere anche il “referendum propositivo statutario” .

Siti Internet per approfondire

Siti italiani

Movimento per referendum deliberativi senza quorum: www.refdeliberativi.net

Movimento popolare mondiale: www.movimentopopolaremondiale.org/primo.html

Cittadini Rovereto (partecipAzione): www.cittadinirovereto.it

Iniziativa per più democrazia, Bolzano: www.dirdemdi.org

Più democrazia per il Trentino: www.piudemocraziaintrentino.org

Iniziativa popolare “Quorum zero”: www.quorumzeropiudemocrazia.it

Cittadinanzattiva: www.cittadinanzattiva.org

Elenco di tutti i referendum in Italia: <http://www.wikipedia.it/referendum>

Sito di Paolo Michelotto sulla democrazia diretta: <http://www.paolomichelotto.it>

I Movimenti Civici Sicilia: www.movimenticivici.org

Comitato Più Democrazia e Partecipazione, Vicenza: www.piudemocrazia.it/

La Rete dei cittadini <http://reteideicittadini.it>

Coordinamento italiano delle liste civiche che promuove la democrazia diretta:

<http://retecivicaitaliana.it>

Informazioni sulla democrazia diretta in Svizzera e in generale

Cancelleria della Federazione svizzera: www.admin.ch/ch/it/pore/index.html

Informazioni generali sulla Democrazia diretta in Svizzera:

www.swissworld.org/it/switzerland/risorse/dvd/democrazia_diretta_in_svizzera

Andi Gross, politico e esperto di Democrazia diretta: www.andigross.ch

Centro per la Democrazia diretta, Svizzera: www.zdaarau.ch

Sito ufficiale del Governo svizzero: <http://www.admin.ch>

Le votazioni referendarie correnti in Svizzera:

<http://www.admin.ch/aktuell/abstimmung/index.html?lang=it>:

Istruzioni per processi di partecipazione a livello comunale:

http://www.wsl.ch/land/products/lebendiges_dorf/inhalt/welcome.html

Altri siti Internet

Initiative and Referendum Institute Europe: www.iri-europe.org

Democracy International: www.democracy-international.org

International Institute for Democracy and Electoral Assistance: www.idea.int

Initiative & Referendum Institute der Univ. Southern California <http://www.iandrinstitute.org>

Osservatorio sulla Democrazia a livello internazionale: <http://www.freedomhouse.org>

Carta europea sulla cittadinanza attiva: www.activecitizenship.net

Mehr Demokratie Germania: www.mehr-demokratie.de

Mehr Demokratie Austria: www.mehr-demokratie.at

Tutte le votazioni popolari in tutti i paesi del mondo: <http://www.sudd.ch>

Portale tedesco sui bilanci partecipativi: www.buergerhaushalt.de

Metodi e modelli di democrazia deliberativa (Stiftung Mitarbeit): www.buergergesellschaft.de
www.buergerhaushalt-europa.de

Büro für Zukunftsfragen del Governo del Vorarlberg: www.vorarlberg.at/zukunft

Wegweiser Bürgergesellschaft (Stiftung Mitarbeit):

<http://www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/beteiligung-in-der-kommune/103506>

Publicazioni liberamente scaricabili da: <http://www.paolomichelotto.it>

- Verhulst/Nijeboer, *Democrazia diretta*, 2011
- Kaufmann, Buechi, Braun, *Guida alla Democrazia Diretta 2010*, Istituto europeo per l'iniziativa e il referendum
- Paolo Michelotto, *Democrazia dei Cittadini*, Troll Libri 2009
- Thomas Benedikter, *Più democrazia per l'Europa*, ARCA edizioni 2010
- Thomas Benedikter, *Il bilancio partecipativo*, ARCA edizioni 2013
- A.A.V.V. - *Vivere meglio con più democrazia* – 2011
- Thomas Benedikter, *Più potere ai cittadini - Introduzione alla Democrazia diretta e ai diritti referendari*, POLITiS, 2014
- Paolo Ronchi, *Una forma di democrazia diretta: l'esperienza del Recall negli Stati Uniti d'America*, 2009
- Paolo Michelotto/Thomas Benedikter, *Più democrazia nella politica comunale*, POLITiS 2014
- International Idea, *Handbook Direct Democracy*, 2008.